

Contratto tra la ATS SARDEGNA - ASSL di SANLURI e la Struttura Sanitaria	
SAFELAB SRL - codice regionale 201000 per l'acquisizione di prestazioni	
specialistiche ambulatoriali per l'anno 2021.	
Contratto per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l'anno	
2021	
tra	
l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale in	
Sassari - Via E.Costa 57, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 00935650903,	
nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Massimo	
Temussi in forza della DGR n. 25/57 del 30/06/2021, di conferma dell'incarico di	
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e	
soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione	
dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47, domiciliato per la carica presso la mede-	
sima, da una parte	
е	
a Struttura sanitaria SAFELAB SRL (di seguito denominata Struttura) - Partita IVA	
3678960927, con sede legale in 9012 e sede operativa in SERRAMANNA V.LE	
RINASCITA 22 pec: safelab.srls@pec.it nella persona del legale rappresentante	
SITZIA MAURIZIO C.F. STZMRZ57L268675U dall'altra, hanno convenuto e stipula-	
to quanto segue.	
Premesso:	
- che la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli	
contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;	
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in	
capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del	



23.12.2020 "Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sa-
nitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazio-
ne della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di setto-re) sono apportate le se-
guenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i termi-
ni previsti dai commi 3, 4, 8 e 12 sono prorogati di dodici mesi;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i
contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti
dalla programmazione regionale;
- che il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza speciali-
stica ambulatoriale è stato definito con la deliberazione della Giunta Regionale n.
19/6 del 28.04.1998, e ss.mm.ii.;
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/9 del 20.12.2002, e
ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta regionale n. 11/7 del 21 marzo 2006; Delibe-
razione della Giunta Regionale n. 41/29 del 29 luglio 2008) è stata data attuazione
alle disposizioni sui LEA, in particolare per quanto attiene alle condizioni cliniche di
erogabilità delle prestazioni parzialmente escluse appartenenti alla branca di medi-
cina fisica e riabilitativa, alle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia rifratti-
va;
- che con deliberazione n. 61/26 del 18/12/2018 si è proceduto all'aggiornamento
delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:
Articolo 1. Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto



	Azienda Tutela Salute
	La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto accreditata
ı	con provvedimento PROVVISORIO DET. VOLTURA 967 DEL 20/09/2018 ai sensi e
	per gli effetti della L.R. 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute
	nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori
	privati e ATS.
	Il contratto definisce:
	le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
	il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e branca
;	specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);
	- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato dell'allegato Y al presente atto);
	il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle
i	attività rese in eccesso;
	i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadem-
	pienza;
	il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle
	prestazioni erogate;
	le modalità di accesso alle prestazioni.
	Articolo 2. Requisiti di accreditamento
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali
	è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
	- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vi-
	gente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contri-
	butiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato
	dal CCIAA. L' ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.
	3



84 deld.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.

84 deld.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.	
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed o-	
dontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS do-	
vrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al	
DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui	
all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.	
Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazio-	
ni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso	
dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-	
nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le	
carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato	
per gli adempimenti di competenza.	
L'ATS altresì dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle atti-	
vità autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti	
entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento.	
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimen-	
to di accreditamento non verranno remunerate.	
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-	
genza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli	
stessi.	
Articolo 3. Assetto organizzativo e dotazione organica	
La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con l'assetto	
organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integran-	
te e sostanziale.	



La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del per-	
sonale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale devono	
risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale,	
l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché	
il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione possedu-	
ta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedi-	
cato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente	
atto.	
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni even-	
tuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri	
previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mante-	
nimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocerti-	
ficazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS.	
L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in mate-	
ria di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque lega-	
to da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione	
del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia	
stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.	
Articolo 4. Ulteriori requisiti di qualità	
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti	
ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la	
gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanita-	
ri. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Car-	
ta dei Servizi di cui viene fornita copia all'ATS.	
La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente	



ATSSardegna Azienda Tutela Salute	
i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione	
dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nel-	
le eventuali comunicazioni esterne.	
La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad uti-	
lizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscri-	
vere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di ac-	
creditamento	
L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte	
della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttu-	
ra. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappre-	
sentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
Qualora l'ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competen-	
te Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per	
l'adozione dei provvedimenti di competenza.	
Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione	
dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui	
agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della	
regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione	
dell'esecuzione del presente contratto.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	



Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto. Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario della ATS. Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.). La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle O-O.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti. L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verifichino gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto. Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata



Articolo 6. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle	
prestazioni	
La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, parte inte-	
grante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore Tariffario	
Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile	
1998, e ss.mm.ii., in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle determinate	
da eventuali future modifiche.	
La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti	
omogenei di attività (branca Visita, FKT, Nefrologia e Dialisi, Diagnostica per im-	
magini, RMN e TAC, Diagnostica di laboratorio), stabilite (in termini di volume e va-	
lorizzazione) nell'allegato Y.	
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le	
attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel ri-	
spetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti orga-	
nizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. Il	
valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell'anno di riferimento	
del presente contratto non può essere superiore al 75% del tetto di spesa annuale	
di cui al successivo art. 12. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la misura del	
75% non possono essere in alcun caso remunerate, neanche in caso di capienza	
del tetto annuale a disposizione di ATS.	
Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle	
prestazioni, nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza	
delle singole ASSL, durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presenta-	
re all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS	



dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene ga-
rantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il pe-
riodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione igiorni di apertura sa-
ranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione
ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi
causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente
contratto.
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano
ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura
possono determinare la risoluzione del contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale Struttura accreditata
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le
prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.
La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle
liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'ATS.
Articolo 7. Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su
ricettario SSN.
La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispet-
to delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni specialisti-
che; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la Struttura è
tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.



Azienda Tutela Salute
Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della
richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.
L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sot-
toelencati:
- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida
specifiche e secondo i principi
- della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei
tempi minimi di trattamento ove previsti;
- nel rispetto delle linee guida nazionali, regionale e dell'ATS;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consen-
so informato.
Articolo 8. Appropriatezza clinica
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le
prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessa-
rie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispet-
to delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di ap-
plicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre
2001, e ss.mm.ii.
Articolo 9. CUP Regionale e Debito informativo
Le Strutture private accreditate accettano di mettere a disposizione tutte le proprie
agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del
SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale de-
nominata CUP WEB, e che l'accesso alle prestazioni di specialistica avvenga me-
diante tale piattaforma, secondo le modalità di seguito indicate:
10



a) Prestazioni in quota pubblica. Le agende relative alle prestazioni in quota
pubblica si riferiscono ai "primi accessi". Dovranno essere in misura non in-
feriore al 25% del tetto annuo delle prestazioni contrattate. Le prestazioni in
quota pubblica potranno essere prenotate, oltre che dalla struttura stessa,
anche dai canali previsti per il CUP regionale: sportelli, numero verde e por-
tale per il cittadino (CUP WEB).
b) Prestazioni in quota riservata. Saranno prenotabili esclusivamente dalla
Struttura, e si riferiscono alle prestazioni che non ricadono nella casistica
del "primo accesso". Devono costituire il completamento dell'offerta contrat-
tata di cui al punto a), in misura massima del 75% per l'anno di riferimento
del presente contratto.
c) Prestazioni extra budget. Sono le prestazioni effettuate oltre il limite del
tetto di spesa assegnato e le relative agende vengono prenotate e gestite
attraverso la piattaforma CUP WEB dalle Strutture in completa autonomia,
fermi restando i volumi di attività massima accreditata per ciascuna tipolo-
gia di prestazione.
Le succitate disposizioni non si applicano alle prestazioni di laboratorio analisi, dia-
lisi e FKT (eccetto le visite).
L'ATS è tenuta alla creazione e alla configurazione delle agende informatizzate di
prenotazione pubblica (punto a) e riservata (punto b) concordate con le Strutture, e
opportunamente definite con le corrispondenti "classi di priorità", oltre a garantire
l'attività di coordinamento con tutte le strutture eroganti.
La gestione dell'erogazione delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c) viene effettua-
ta dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo
sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.



La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in-	
formativo (File C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti	
dell'ATS, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e	
dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa na-	
zionale, regionale e dalle indicazioni dell'ATS, con particolare riguardo alla necessi-	
tà di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Re-	
gionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.	
La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica attra-	
verso sistema informatizzato secondo modalità concordate con l'ATS e a tal fine si	
impegna ad adeguare gli strumenti informatici per l'estrazione dei dati in formato	
standard ai fini dell'implementazione del Registro Tumori.	
In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui	
l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Re-	
gionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità	
difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle	
prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.	
La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo	
giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi	
erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta-	
zione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
Articolo 10. Fascicolo Sanitario Elettronico	
La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012,	



	n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
	che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini
	prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo pren-
	dono in carico, sia pubbliche che private.
	L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera
	continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del
	19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
	Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano
	trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attra-
	verso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:
	1) Ogni referto deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti
	che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.
	2) Ogni documento di referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve ri-
	portare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve ri-
	gorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare
	le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.
	3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in
	formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale
	SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si
	deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgati-
	vo messo a disposizione nel portale web medir.sardegnasalute.it.
	L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere ef-
	fettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.
	4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consulta-
	zione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente
·	



al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito. L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato. Articolo 11. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive definite dalla deliberazione 61/26 del 18/12/2018. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ATS e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del d.lgs 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Per accettazione Firma rappresentante legale Struttura accreditata



Articolo 12. Tetto di spesa	
Il tetto di spesa previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è il seguen-	
te:	
anno 2021 : € 215.184,40;	
Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste	
compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in	
termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.	
La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, superato il quale	
le prestazioni non potranno essere remunerate.	
Nell'allegato Y il tetto di spesa è suddiviso per raggruppamenti omogenei di presta-	
zioni.	
Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamen-	
to omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto	
effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazio-	
ne.	
Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori dell'ambito dell'ATS, pur essendo	
oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato	
Articolo 13. Superamento del tetto di spesa	
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie e	
soglie minime in modo da non superare il tetto di spesa riportato nell'art. 12, così	
come specificato nell'allegato Y del presente contratto.	
Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto con-	
trattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40%	
della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo du-	
 15	



Azienda Tutela Salute	
rante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei	
limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rap-	
presenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite	
tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
Articolo 14. Metodologia del sistema dei controlli	
La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo	
FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in	
conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE C deve essere la ripro-	
duzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di fiducia le	
quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.	
L'ATS effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole impegnative	
secondo le specifiche previste dal disciplinare flussi.	
controlli dovranno, tra l'altro, sulle base disposizioni nazionali, regionali e dell'ATS,	
riguardare:	
- l'appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nel	
Nomenclatore Tariffario Regionale;	
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei	
provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;	
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità anche in rapporto alla diagnosi;	
- le modalità di erogazione delle prestazioni.	
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-	
zionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla conte-	



Azienda Tutela Salute	
stazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.	
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione	
della documentazione, ove consentito.	
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura,	
o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di	
credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttu-	
ra nel periodo di riferimento.	
Articolo 15. Fatturazione e riscontri documentazione	
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile	
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elet-	
tronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la Struttura dovrà tra-	
smettere, secondo le modalità tecniche comunicate da ATS, sempre entro il giorno	
10 del mese successivo a quello di riferimento:	
1) il FILE C relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;	
Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indi-	
cato:	
a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell'ATS;	
b) prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;	
c) stranieri con diritto all'assistenza.	
Analoga procedura dovrà essere seguita separatamente, salva diversa indicazione	
della ATS, per i promemoria delle ricette dematerializzate.	
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e	
della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del	
fatturato nel periodo di riferimento. Il volume fatturato relativo alle prestazioni del	
punto c) non verrà conteggiato nel tetto di spesa.	
 17	



Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari alla Regione Sardegna e al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il trimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE C integrativo coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito. Articolo 16. Pagamenti Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per



Azienda Tuteia Salute	
'importo contestato.	
Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L'ATS, nel successivo termine di 30	
giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto	
o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emette-	
re la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
In ogni caso, l'ATS procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle	
somme contestate in via definitiva.	
Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto	
da parte di ogni singolo erogatore privato.	
Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo	
di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi	
determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al	
momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di	
detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli	

Art. 16 bis. Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

· · · · · ·

sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del
- presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromette-
- re la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e re-



ATSSardegna Azienda Tutela Salute	
lativi al pagamento delle retribuzioni	
e) dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
f) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 5 bis;	
La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura	
almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a cia-	
scuna delle fattispecie sopra riportate.	
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta	
all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produ-	
zione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore	
potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di	
categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine,	
la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente	
dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere	
alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre	
che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, asse-	
gnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per	
provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi	
dell'art. 1456 c.c.	
Per accettazione	
Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
Articolo 17. Modifica del contratto	
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte del-	
le strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di	
20	



ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni.

Qualora, al termine del 1° semestre, si rilevi una significativa diminuzione delle pre-

stazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non su-

periore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che ATS assu-

merà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto,

ATS potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del tetto asse-

gnato.

Articolo 18. Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal <u>1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021</u>. È

escluso il rinnovo tacito.

n caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti

sul contenuto del contratto, l'ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale

del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza

della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone for-

male comunicazione all'ATS e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 18 bis - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli e-

ventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 19. Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del

D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è sog-



	getto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^ della Ta-
	riffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a ca-
	rico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in ma-
	niera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e
:	ss.mm.ii.
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri-
ı	chiederla.
	Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente
i	accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in
	quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che,
	nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della sa-
	ute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposi-
:	zioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni,
	e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
	Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC
	all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.
	Articolo 20. Norma di rinvio
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle
,	vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
	II Commissario Straordinario ATS Rapp.te legale Struttura accreditata
	Dott. Massimo Temussi SITZIA MAURIZIO

ALLEGATO Y - contratto di cui alla Delibera n.597 del 22.07.2021

ASSL: SANLURI

STRUTTURA: SAFELAB SRLS (VOLTURA CDM S.R.L. LABORATORIO ANALISI)

CODICE REGIONALE: 201000

BRANCA SPECIALISTICALABORATORIO

2021	
TETTO	
€ 215.184,40	

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento per ciascun livello.

Allegao X - Elenco personale
DENOMINAZION E STRUTTURA
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA

SAFELAB SRL CAPOTERRA VIA CAGLIARI 196 SERRAMANNA VIA DELLA RINASCITA 22

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	,. N" ORE IMANSIONE SETTIMANALI INCARICO	SPECIALIZZAZI ONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
	MELIS	DONATELLA	BIOLOGA	40 - DIRET. SANITARIO	BIOLOGIA	TEMP. INDERMINATO	
	CONCU	ROBERTA	BIOLOGA	25 - ASSISTENTE BIOLOG	BIOLOGIA	TEMP. INDERMINATO	
	ULUU	CECILIA	TECNICO LABORATO	25 - TECNICO LABORATO	TECNICO LABORATO	TEMP. INDERMINATO	
	MELONI	LUCA	IMPIEGATO	30 - ADD. ACCETTAZIONE	ADD.ACCETTA ZIONE	TEMP. INDERMINATO	
	SITZIA	LAURA	IMPJEGATA	30 - ADD.ACCETTAZIONE	ADD.ACCETTA ZIONE	TEMP. INDERMINATO	

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.